



REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI INDIRIZZO

Approvato dall'Organo di Indirizzo nella seduta del 19/02/2016



sala riunioni

Spoletto, Via Felice Cavallotti n. 8, C.A.P. 06049
Tel. 0743 220262 Fax 0743 208403
E-mail: segreteria@fondazionecarispo.it
Codice Fiscale 00151530540





PARTE I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

1.1 Il presente regolamento rappresenta lo strumento normativo per l'attività dell'Organo di Indirizzo, con particolare riferimento ai seguenti punti:

- a) codice di autoregolamentazione;
- b) funzionamento dell'Organo di Indirizzo;
- c) designazione dei componenti.

1.2 Esso viene emanato ai sensi dell'art. 23, primo comma, lettera n) del vigente Statuto e può essere modificato dall'Organo di Indirizzo, riunito in apposita seduta, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto esclusi gli astenuti.

1.3 Per quanto non espressamente statuito, si intendono qui richiamate le norme di legge e dello Statuto riguardanti l'Organo di Indirizzo.

1.4 Qualora lo statuto della Fondazione subisca modifiche, l'Organo di Indirizzo ha l'obbligo di provvedere all'adeguamento del presente regolamento nei tempi che verranno fissati e, comunque, entro sei mesi.

PARTE II

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

Articolo 2

2.1 Il Codice di autoregolamentazione definisce i principi di carattere generale a cui l'attività dell'Organo di Indirizzo, e dei suoi componenti nell'esercizio della loro funzione, deve orientarsi.

2.2 Il Codice di autoregolamentazione si ispira al Codice Etico della Fondazione, deliberato dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 3

(Trasparenza e comunicazione)

3.1 L'Organo di Indirizzo opera secondo principi di trasparenza e chiarezza nello svolgimento della propria attività istituzionale.

3.2 L'attività di comunicazione, per rendere noti a tutti il ruolo della Fondazione ed i principi secondo i quali essa opera, è svolta dal Presidente in funzione degli scopi previsti nello Statuto e con mezzi adeguati al fine di:

- Rendere note e far condividere le scelte strategiche.
- Sensibilizzare al riguardo tutti i soggetti privati e pubblici di riferimento.
- Rendere conto dei risultati economici e sociali.
- Promuovere e rafforzare la reputazione per proseguire l'attività nel modo più efficace.

Articolo 4

4.1 Nello svolgimento dell'attività istituzionale, ciascun componente dell'Organo di Indirizzo è portatore di interessi e valori del territorio di riferimento della Fondazione, orientati alle finalità generali perseguite dalla Fondazione medesima.

4.2 Ciascun componente l'Organo di Indirizzo è portatore dei valori della Fondazione nel contesto territoriale dove vive ed opera e rispetto al quale la Fondazione deve essere in stretto collegamento, anche tramite i componenti stessi. Per questo, non soltanto, testimonia i valori della Fondazione, ma ne promuove gli scopi istituzionali; non deve, pertanto, compiere atti che possano in qualche modo pregiudicare la reputazione della Fondazione.

4.3 Ciascun componente l'Organo di Indirizzo è tenuto al principio della riservatezza su atti e/o fatti all'interno dell'Organo, evitando comportamenti e dichiarazioni che possano pregiudicare l'attività istituzionale della Fondazione e nuocere alla sua immagine.

4.4 E', comunque, vincolante astenersi da qualsiasi dichiarazione su argomenti sui quali il Presidente abbia chiesto la specifica riservatezza.

Articolo 5

(Promozione del territorio)

5.1 La Fondazione svolge la sua attività prevalentemente nell'ambito del Comune di Spoleto e, in tale contesto, l'Organo di Indirizzo deve valorizzare le risorse culturali, le intelligenze locali, le iniziative sociali così da non disperdere un patrimonio culturale ed economico territoriale che, se utilizzato secondo principi di efficienza ed efficacia, costituisce una ricchezza inesauribile per l'intera comunità ed in modo particolare per le finalità perseguite dalla Fondazione.

5.2 Nello svolgimento della propria attività istituzionale, l'Organo di Indirizzo deve operare affinché la Fondazione svolga un ruolo di fattore coadiuvante alla crescita e allo sviluppo del territorio, favorendo le possibili interazioni con il tessuto culturale, economico e sociale.

Articolo 6
(Obblighi comportamentali)

6.1 Ciascun componente l'Organo di Indirizzo deve, in particolar modo, tenere comportamenti ispirati a lealtà, imparzialità, diligenza e correttezza, impegnandosi a:

- a) esercitare la funzione con spirito di servizio verso la Fondazione, senza avvalersene per vantaggi diretti;
- b) mantenere un comportamento non condizionato da logiche di gruppi, di associazioni, di movimenti (politici, sindacali etc.) estranei agli interessi e agli obiettivi che la Fondazione persegue;
- c) astenersi da qualsiasi decisione quando si trovi in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi;
- d) fare un uso riservato delle informazioni di cui venga a conoscenza in virtù della carica ricoperta;
- e) esprimere le proprie personali posizioni nelle opportune sedi di dibattito interno;
- f) chiedere la sospensione dalle proprie funzioni qualora per motivi personali o professionali risulti evidente che la permanenza nell'Organo di Indirizzo possa essere dannosa all'immagine della Fondazione.

PARTE III

FUNZIONAMENTO

Articolo 7

(Competenze)

7.1 L'Organo di Indirizzo è competente in ordine alla determinazione dei programmi, delle priorità, degli obiettivi della Fondazione tramite la predisposizione del documento programmatico triennale, in conformità a quanto previsto dall'art. 36, terzo comma, dello Statuto, e alla verifica dei risultati.

7.2 L'Organo di Indirizzo, con cadenza triennale e nella continuità della propria azione, individua i settori rilevanti nell'ambito dei settori ammessi in numero non superiore a cinque.

7.3 L'Organo di Indirizzo delibera sulle materie indicate dall'art. 23, comma 1, dello Statuto.

Articolo 8

(Il Presidente)

8.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione riveste di diritto la carica di Presidente dell'Organo di Indirizzo senza diritto di voto.

8.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni, formula l'ordine del giorno, ne accerta la regolare costituzione, assicura l'ordinato svolgimento delle adunanze, proclama i risultati delle votazioni e assicura il rispetto dello Statuto e del presente regolamento.

8.3 Il Presidente garantisce a tutti i membri la possibilità di esporre le proprie considerazioni, coordina la discussione e ne riassume le conclusioni.

8.4 In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vice Presidente dell'Organo di Indirizzo o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il componente l'Organo di Indirizzo più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.

Articolo 9

(Convocazione)

9.1 L'Organo di Indirizzo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei componenti o il Collegio dei Revisori.

9.2 La convocazione avviene con le modalità ed in ottemperanza all'art. 24, terzo comma, dello Statuto.

9.3 Qualora la convocazione avvenga su richiesta di almeno un terzo dei componenti l'Organo di Indirizzo o del Collegio dei Revisori, il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla formalizzazione della richiesta.

9.4 Qualora siano presenti tutti i componenti, la riunione dell'Organo di Indirizzo è comunque validamente costituita anche in difetto dei termini di avviso indicati nello Statuto o dell'ordine del giorno.

9.5 Alle riunioni dell'Organo di Indirizzo sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, i componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché il Segretario Generale o, in caso di sua mancanza o impedimento, chi è delegato a sostituirlo, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente.

9.6 L'Organo di Indirizzo si riunisce, di norma, nella sede della Fondazione.

Articolo 10 (Funzionamento)

10.1 Il Presidente, accertata la valida costituzione della riunione con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto, apre la seduta e dà lettura dell'ordine del giorno.

10.2 L'Organo di Indirizzo non può deliberare su oggetti che non siano all'ordine del giorno, salvo che, in presenza di tutti i componenti, gli stessi unanimemente consentano all'iscrizione di nuovi punti. E' consentito l'esame di argomenti che non siano all'ordine del giorno sulla base di motivata richiesta a cui aderiscano la maggioranza dei membri in carica.

10.3 Sui singoli punti all'ordine del giorno relaziona il Presidente o il soggetto dal medesimo delegato, la cui presenza nella riunione sia da tutti consentita.

10.4 Il verbale della seduta precedente e la documentazione afferente gli altri argomenti posti all'ordine del giorno sono messi a disposizione dell'Organo di Indirizzo per la preventiva consultazione, presso la sede della Fondazione dal terzo giorno lavorativo precedente la riunione.

10.5 Le proposte di deliberazione di approvazione, con la relativa documentazione, del bilancio consuntivo, dei documenti programmatici e delle modifiche statutarie e regolamentari sono messe a disposizione per la preventiva consultazione dal terzo giorno lavorativo antecedente la riunione.

10.6 Di eventuali modifiche del contenuto delle proposte deliberative rese nel frattempo necessarie, viene data informazione all'Organo di Indirizzo dal Presidente in apertura di seduta.

10.7 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti esclusi gli astenuti, salvo quelle relative alla trasformazione, fusione o scioglimento della Fondazione per le quali è necessaria l'unanimità dei presenti e quelle relative alla modifica dello Statuto, all'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori, alla decadenza dei componenti gli organi di cui all'art. 11, 1° comma, alla revoca del Consiglio di Amministrazione e del Presidente e dei componenti il Collegio dei Revisori, per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza dei due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei membri in carica aventi diritto di voto.

10.8 In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Vice Presidente dell'Organo di Indirizzo.

10.9 A richiesta anche di un solo membro dell'Organo di Indirizzo, il Presidente è tenuto a procedere alla verifica del numero legale in qualsiasi momento nel corso della seduta.

10.10 Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando lo stesso non venga ricostituito. Se ciò non avviene entro 30 minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

10.11 Le votazioni avvengono per appello nominale o per alzata di mano, con la controprova, a discrezione del Presidente.

10.12 Si svolgono a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone a richiesta anche di un solo membro. In tale caso il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore.

10.13 Terminata la votazione il Presidente ne riconosce e proclama l'esito; la materia posta in votazione si intende approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei presenti, aventi diritto al voto. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

PARTE IV

DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI

Articolo 11

(Premessa)

11.1 In ottemperanza all'art. 23, primo comma, lettera a) dello Statuto, l'Organo di Indirizzo provvede "alla nomina dei componenti l'Organo di Indirizzo e, previo parere del Collegio dei Revisori, alla determinazione delle indennità di presenza e dei rimborsi spese ai propri componenti".

11.2 L'Organo di Indirizzo è composto da 16 membri designati da:

- 8 dall'Assemblea dei Soci.
- 8 dagli enti ed istituzioni di cui all'art. 20, terzo comma, dello Statuto, nell'ambito di una terna di nominativi per ogni posto riservato.

11.3 I componenti l'Organo di Indirizzo rimangono in carica cinque anni dalla data di accettazione della carica e possono essere nuovamente nominati per un altro mandato consecutivo. Alla scadenza del mandato rimangono in carica fino al subentro dei successori.

Articolo 12

(Requisiti)

11.1 I componenti l'Organo di Indirizzo sono scelti fra cittadini italiani con piena capacità di agire e di indiscussa probità, in possesso di requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro.

11.2 I componenti l'Organo di Indirizzo agiscono nell'esclusivo interesse della Fondazione, non rappresentano i soggetti esterni che li hanno designati, né ad essi rispondono e non sono portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi.

11.3 La qualità di componente l'Organo di Indirizzo non attribuisce nessun diritto di contenuto patrimoniale sulle rendite della Fondazione, né sul suo patrimonio.

11.4 I componenti gli organi della Fondazione non possono essere destinatari di attività della Fondazione a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi generali e collettivi, espressi dagli enti designanti.

11.5 I candidati alla carica di membro dell'Organo di Indirizzo debbono possedere appropriate conoscenze nelle materie inerenti i settori ammessi ed aver maturato, per almeno un triennio, esperienze nell'ambito dell'insegnamento universitario, delle libere professioni, delle attività imprenditoriali, manageriali, di ricerca, ovvero aver svolto funzioni dirigenziali senza demerito presso enti pubblici e privati.

Articolo 13

(Criteri per le nomine)

13.1 L'Organo di Indirizzo è composto in modo da garantire una rappresentanza, non inferiore alla metà, di persone residenti nel comune di Spoleto, nonché la presenza nell'Organo del genere meno rappresentato.

13.2 L'Organo di indirizzo, almeno tre mesi prima della scadenza dell'Organo medesimo, ovvero tempestivamente in ogni caso di cessazione durante il mandato, richiede le designazioni dei componenti di cui all'art. 20, comma 3, in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 dello Statuto, e provvede alla scelta, all'interno di una terna di nominativi per ogni posto riservato, dei componenti l'Organo di Indirizzo.

13.3 Tutti i nominativi devono essere in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente regolamento.

13.4 Nel caso in cui le designazioni non vengano effettuate secondo le modalità previste e nel termine assegnato di 45 giorni, o una persona risulti designata nell'ambito di più terne, la procedura si ripete per non più di una volta nei confronti del designante nei termini di cui ai commi successivi.

13.5 Nel caso di mancato rispetto delle modalità o del termine previsti, il Presidente invita i designanti, mediante una richiesta motivata, a produrre una nuova designazione nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

13.6 Nel caso in cui una persona sia designata nell'ambito di più terne, il Presidente invita il soggetto la cui designazione sia pervenuta successivamente alla prima in ordine temporale a provvedere ad una nuova designazione nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

13.7 Qualora l'ente cui compete la designazione non provveda secondo le indicazioni e i termini stabiliti, la designazione relativa è effettuata entro i trenta giorni successivi alla richiesta dal Prefetto di Perugia, che si uniforma agli stessi criteri cui si sarebbe dovuto attenere l'ente che ha omesso di effettuare la designazione.

13.8 Nel caso in cui anche il Prefetto di Perugia non provveda entro il termine previsto, la nomina relativa è effettuata dall'Organo di Indirizzo entro i successivi trenta giorni mediante cooptazione di personalità di chiara ed indiscussa fama assicurando che venga in ogni caso mantenuta la prevalenza dei soggetti espressivi delle realtà locali.

13.9 Il possesso dei requisiti di professionalità è comprovato mediante la produzione di curriculum sottoscritto dal candidato.

13.10 Il possesso di ogni altro requisito deve essere comprovato mediante la produzione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

13.11 Per quanto riguarda i componenti di designazione assembleare nei tre mesi precedenti la scadenza del mandato, ovvero tempestivamente in caso di cessazione durante il mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per la designazione, con ordine del giorno indicante espressamente l'adempimento cui l'Assemblea è chiamata, il numero dei componenti da designare e i requisiti di professionalità richiesti per i medesimi.

Articolo 14 *(Istruttoria)*

14.1 L'Organo di Indirizzo, ai fini dell'esame preliminare delle designazioni e delle candidature presentate, istituisce una apposita commissione per le nomine.

14.2 La commissione è costituita da 5 membri, tra cui il Presidente della Fondazione che la presiede.

14.3 Alle sue riunioni partecipa, con funzioni di segretario, il Segretario Generale.

14.4 La commissione verifica la documentazione ed accerta l'ammissibilità di tutte le designazioni.

14.5 La commissione può richiedere ai candidati la produzione di attestazioni, certificazione o altra documentazione comprovante il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati assegnando loro un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi per la produzione delle stesse.

14.6 Essa evidenzia immediatamente i nominativi ritenuti inammissibili, con le relative motivazioni, al Presidente della Fondazione che provvede senza indugio a convocare l'Assemblea dei Soci per le determinazioni definitive a riguardo, ove la designazione sia di competenza dell'organo assembleare.

14.7 Ove la commissione evidenzi l'inammissibilità per il mancato rispetto delle modalità o dei termini previsti e nel caso in cui una persona sia designata in più terne, il Presidente invita i designanti a produrre una nuova designazione nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

14.8 In caso di mancato rispetto del termine, ovvero quando i nominativi sostituiti in termine siano ritenuti inammissibili, si applica l'art. 22, commi 5 e 6, dello Statuto.

14.9 Al termine dell'attività istruttoria la commissione predispone una lista composta dai soggetti designati.

Articolo 15 *(Procedure di nomina)*

15.1 Le delibere di nomina vengono assunte dall'Organo di Indirizzo, che deve essere convocato nel termine di trenta giorni dal ricevimento delle designazioni e della documentazione attestante il possesso dei requisiti.

15.2 Il Presidente relaziona sinteticamente al consesso sull'attività svolta dalla commissione, sulle terne di nominativi regolarmente presentate e dalla medesima ritenute ammissibili e, per ogni nominativo designato, indicando le preferenze nell'ambito delle singole terne.

15.3 L'Organo di Indirizzo procederà a distinte votazioni su ciascuna delle terne presentate, nonché sui singoli designati dall'Assemblea dei Soci ritenuti ammissibili, secondo le modalità previste dall'art. 24, comma 9 dello Statuto.

15.4 Ogni membro dell'Organo di Indirizzo potrà esprimere una sola preferenza in ogni terna e sarà considerato nominato il candidato che, riportando la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, esclusi gli astenuti, risulterà aver ottenuto il maggior numero dei voti di preferenza. Qualora nessuno dei candidati compreso nella terna ottenga, dopo la prima votazione, il numero dei voti necessario ad essere eletto, l'Organo di Indirizzo procede alla votazione dei candidati compresi nelle terne successive. Al termine l'Organo di Indirizzo procede alle ulteriori votazioni delle terne sospese.

15.5 Ogni componente l'Organo di Indirizzo potrà esprimere una sola preferenza per ogni membro da nominare designato dell'Assemblea dei Soci, e saranno considerati nominati i candidati che, riportando la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, esclusi gli astenuti, risulteranno aver ottenuto il maggior numero dei voti di preferenza. L'Organo di Indirizzo procede alle ulteriori votazioni dei candidati che non hanno riportato la maggioranza assoluta delle preferenze alla prima votazione.

15.6 Successivamente alla nomina, il Presidente ne dà comunicazione ai soggetti designanti e agli interessati affinché questi comunichino la propria accettazione entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione e presentino la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati di onorabilità dichiarati (certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti).

15.7 Completata la procedura di nomina dei componenti l'Organo di Indirizzo, il Presidente provvede senza indugio alla prima convocazione dell'Organo stesso.

15.8 Nella prima seduta l'Organo di Indirizzo procede secondo il seguente ordine:

- Convalida delle nomine dei propri componenti.
- Determinazione della medaglia di presenza.
- Nomina del Vice Presidente l'Organo di Indirizzo.

Articolo 16 *(Pubblicità)*

16.1 Il presente regolamento può essere consultato presso la Segreteria della Fondazione ed è reso disponibile nel sito internet www.fondazioneclarispo.it.

16.2 I nominativi delle persone nominate alla carica di membro dell'Organo di Indirizzo sono resi pubblici sul medesimo sito internet.